



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare nr. 8/2015**

Castelfranco Veneto, 17 Aprile 2015

**Oggetto: 730 PRECOMPILATO - LE INDICAZIONI MINISTERIALI**

Con il decreto attuativo del 22 febbraio 2015 e la Circolare n.11/E/15 sono state fornite le indicazioni per la gestione della dichiarazione precompilata: si tratta di una novità procedurale contenuta nel D.Lgs. n.175/14 che entra in vigore dal modello dichiarativo che dovrà essere gestito nei prossimi mesi.

Dal 15 aprile l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il Modello 730 precompilato, che potrà essere

- accettato così come predisposto oppure
- modificato, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Per fare ciò il contribuente potrà

- provvedere in proprio, oppure
- conferire delega al proprio sostituto d'imposta, ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o ad un intermediario abilitato.

Rimane la possibilità di predisporre la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie attraverso la compilazione del Modello 730 o del Modello Unico, procedendo all'invio con le modalità tradizionali.

***La presentazione della dichiarazione***

È previsto che il contribuente acceda alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

1. direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
2. conferendo apposita delega al CAF o un professionista incaricato.

A partire **dal 1° maggio** il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla. Dalla stessa data i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.

In tutti i casi il termine per la trasmissione è il **7 luglio**.

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata sarà sempre possibile presentare il modello 730 con le modalità ordinarie: il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

Il termine per la presentazione è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).

### ***I dati compresi nella precompilata***

Oltre ai redditi conseguiti dai contribuenti e pagati da un soggetto che svolge la funzione di sostituto d'imposta (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pensioni, etc.), comunicati all'Agenzia tramite da Certificazione Unica, per l'anno d'imposta 2014, l'Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.

Chi volesse far valere altre forme di deduzioni o detrazioni (ad esempio quelle relative a spese sanitarie), dovrebbe obbligatoriamente modificare il modello 730 precompilato dall'Agenzia.

### ***730 senza modifiche***

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, si ottengono i seguenti benefici:

- non si effettua il controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter d.P.R. n.600/73;
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Nel caso di **accettazione** della dichiarazione predisposta dall'Agenzia **o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite Caf o professionisti abitati**, eventuali **richieste di pagamento** che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati **saranno inviate ai Caf/professionisti**, tenuti al pagamento di una somma "*che sarebbe richiesta al contribuente ai sensi dell'art.36-ter d.P.R. n.600/73 sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente ...*". Viene quindi trasferita in capo al Caf/professionista la responsabilità per imposte sanzioni ed interessi eventualmente addebitabili al contribuente.

Viste le responsabilità, evidentemente sarà applicato il massimo rigore nella verifica degli oneri imputabili in dichiarazione e nella verifica della relativa documentazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Dr.ssa Michela Pellizzer*